



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente l'uso dell'area camper ubicata al mapp. no. 187 RFD di Bellinzona, Centro Sportivo

Indice

Art. 1	Oggetto	2
Art. 2	Basi legali	2
Art. 3	Estensione del posteggio	2
Art. 4	Principi di utilizzo	2
Art. 5	Divieti	2
Art. 6	Tariffario	2
Art. 7	Videosorveglianza	3
Art. 8	Obbligo di risarcimento	3
Art. 9	Sanzioni	3
Art. 10	Entrata in vigore	3

Art. 1 Ogetto

Con la presente ordinanza il Municipio intende disciplinare l'uso del posteggio camper presso il Centro Sportivo, mapp. no. 187 RFD di Bellinzona-Bellinzona.

Art. 2 Basi legali

Il Regolamento comunale sull'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, in particolare l'art. 40 bis, nonché le norme applicabili del Regolamento comunale della Città di Bellinzona.

Art. 3 Estensione del posteggio

L'area camper è precisamente delimitata dalle segnaletiche orizzontali e verticali presenti sul posto.

Art. 4 Principi di utilizzo

- a) L'area può essere utilizzata unicamente per il parcheggio di camper, nel quale è permesso il pernottamento;
- b) I mezzi per i quali è consentito l'accesso vanno disposti negli spazi delineati in modo da non intralciare le manovre altrui e/o l'uso degli impianti igienico-sanitari;
- c) L'utente è tenuto a osservare, in qualsiasi circostanza, un comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose altrui.

Art. 5 Divieti

Non è consentito:

- a) lo scarico dei WC chimici e delle acque reflue al di fuori dell'apposito camperservice;
- b) l'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari quali, ad esempio, il lavaggio dei mezzi di trasporto;
- c) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- d) l'assunzione di qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio (posa di tavolini o sedie, apertura di verande, lo stendere al sole panni o altro, ecc..);
- e) lasciare animali domestici incustoditi;
- f) fare grigliate;
- g) accendere fuochi all'aperto.

Art. 6 Tariffario

- a)

4 ore	fr. 6.-
6 ore	fr. 8.-
8 ore	fr. 10.-
12 ore	fr. 14.-
16 ore	fr. 18.-
24 ore	fr. 20.-
48 ore	fr. 35.-
- b) Il pagamento della tariffa indicata permette l'utilizzo di uno stallone determinato fino ad un massimo di 48 ore;
La relativa ricevuta di pagamento è da esporre in modo ben visibile all'interno del camper.

Art. 7 Videosorveglianza

L'area di sosta è videosorvegliata 24/24 ore, tramite telecamere con registrazione interna in conformità alle normative vigenti.

Art. 8 Obbligo di risarcimento

In caso di danneggiamenti agli impianti e/o alle attrezzature l'utente che ha causato il danno, direttamente o indirettamente, è tenuto segnalarlo ed a provvedere al risarcimento di tutte le spese di ripristino.

Art. 9 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono perseguite dal Municipio secondo la procedura di contravvenzione di cui gli articoli 145 e seguenti della LOC.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

Adottata con risoluzione municipale no. 424 del 13 aprile 2011

In pubblicazione all'albo comunale dal 15 aprile 2011 al 16 maggio 2011

In vigore dal 17 maggio 2011